



Ministero dell'Istruzione  
**ISTITUTO TECNICO STATALE "G. QUARENCHI"**  
VIA EUROPA, 27 - 24125 BERGAMO  
Tel. 035/319444

E-mail: [bgtl02000t@istruzione.it](mailto:bgtl02000t@istruzione.it) - [bgtl02000t@pec.istruzione.it](mailto:bgtl02000t@pec.istruzione.it)  
[www.istitutoquarenghi.edu.it](http://www.istitutoquarenghi.edu.it) - C.F. 80028560169

CIRCOLARE N. 137

Bergamo, 04 DICEMBRE 2021

- AI DOCENTI
- AL PERSONALE ATA
- AL SITO
- AL REGISTRO ELETTRONICO

**OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE E "SUPER GREEN PASS"**

Con la presente si trasmette in allegato la comunicazione a cura del Dirigente dell'Ufficio 1 dell'USR Lombardia.

A tale riguardo si precisa che a decorrere dal prossimo **15 Dicembre 2021** tutti i docenti ed il personale ATA in servizio presso codesto Istituto saranno sottoposti all'obbligo vaccinale o, per chi avesse già adempiuto, al richiamo per la terza dose che deve essere effettuata entro la data di validità del Green Pass.

Da tale obbligo restano esclusi i dipendenti ritenuti esentati sulla scorta di particolari condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle circolari del Ministero della Salute.

Ricordo che, nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici saranno tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo suddetto, invitando l'interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione, o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Conferma il decreto come tale sospensione non abbia natura disciplinare, determinando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di sospensione spiega i suoi effetti fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose) o l'avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

Si rammenta inoltre che lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale scolastico in violazione dell'obbligo vaccinale comporta, per i dirigenti preposti alle strutture, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Cordialità.

F.to Il Dirigente Scolastico  
Elsa Perletti

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs 39/93

Allegato:

- Nota USR Lombardia prot. 26835 del 03/12/2021
- D.L. 26 novembre 2021, n. 172